

CARLO CALISSE

Prof. Ord. di Diritto nella R. Università di Siena

**IL RINNOVAMENTO
DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
IN ITALIA**

PROLUSIONE AL CORSO DI DIRITTO ECCLESIASTICO

27 NOVEMBRE 1893



TORINO

FRATELLI BOCCA, EDITORI

Via Carlo Alberto 3.

ROMA

Via del Corso 216-217.

FIRENZE

Via Cerretani 8.

—
1893.

Estratto dagli STUDI SENESI - Vol. X.

Da lungo silenzio si riscuote finalmente anche in questo Ateneo, o Signori, l'insegnamento del diritto ecclesiastico. Fatto moderno nella veste e nello intendimento, esso oggi riprende anche qui seggio fra quegli studi, che per secoli lo hanno avuto, più che compagno, maestro. E il suo ritorno è da salutarsi con plauso: tanto per nostra particolare ragione, venendo esso in buon punto a portare nuovo elemento di vita a questo studio glorioso, che deve soltanto nella propria energia assicurarsi in tempi non fausti; quanto per ragione di generale interesse, perchè il riapparire qui su cattedra propria il diritto ecclesiastico non è un fatto che fra noi si chiuda, ma con molti altri simili si ricongiunge che da qualche tempo si van manifestando per tutta Italia, con sicuro annunzio di felice avvenimento.

Lo studio del diritto ecclesiastico rifiorisce ogni giorno di più. Non venne a ciò stimolo dai rettori degli studi nazionali; chè finora essi non han fatto che in ciò assecondare, e piuttosto timidamente, l'altrui domanda. Nemmeno ne sorse visibil favore dalla opinione comune, chè molti, e forse i più, non sapevano, specialmente sui primi tempi, dirsi il perchè, quando pure non biasimassero, dovesse ridarsi a vita uno studio, che loro pareva necessariamente compagno di tempi

e d'istituzioni che non dovean più vivere. Molto meno potè esser causa al suo rinnovamento alcun desiderio che di sè avesse lasciato nelle scuole il diritto della Chiesa; perchè, sistemato immutabilmente fin dal concilio di Trento, vincolato poi sempre alla interpretazione autentica di speciale congregazione ecclesiastica, suddito, nei dubbi, alle infallibili decisioni del pontefice, unito indissolubilmente al domma, aveva questo diritto perduto ogn'interesse per studi laici, aveva in sè fermato il movimento di cui vive la scienza, era restato ignaro delle sopravvenute vicende sociali, erasi fatto estraneo alla vita contemporanea, e ne fu perciò lasciato senza onore in disparte, finchè non venne anche lo Stato ad abolirne il già vuoto insegnamento. Nè giovò che insieme ai canoni il diritto ecclesiastico in sè contenesse un elemento anche laico, per quegli ordinamenti che negli antichi Stati italiani regolavano le relazioni della Chiesa colla potestà civile: chè siffatto elemento, detto la polizia ecclesiastica, se non fu, perchè governato soprattutto da ragioni politiche, oggetto di studio con intendimento scientifico quando era nel fiore della sua vita; molto meno avrebbe potuto diventarlo in appresso, dopo che il regno nazionale ebbe da sè scosso il fardello delle vecchie giurisdizioni, quasi tutti sacrificandone i poteri ai principii di libertà e di eguaglianza.

Eppure, non cercato, non incoraggiato, il diritto ecclesiastico ha messo nuovi germogli sul suolo italiano, ed ogni giorno più vi ramifica, ed approfonda radici. Le fonti sparse se ne sono con cura sapiente riallacciate; colla critica e colla storia si è ricomposta fra esse armonia; se ne sono scritti manuali e trattati; gli si sono dedicate speciali pubblicazioni periodiche; se ne domanda cognizione a chi aspiri a pubblici uffici; ad una ad una le università, come oggi la nostra, vengono richiamandolo a sè con restituirgli dignità di scienza, ma di scienza moderna, quale egli ha saputo in breve tempo riconquistare.

Un fatto simile è avvenuto, prima che in Italia, in Germania. Questa, che aveva rotto ogni vincolo fra sè e il diritto canonico, fin da quando, per man di Lutero, èbbene arso il testo insieme alla bolla della scomunica papale; che aveva

dichiarato e posto in atto il principio che alla Chiesa non occorresse legislazione distinta da quella dello Stato, dovendo a questo essere sottoposta in tutta la sua vita esteriore; la Germania fu pure la prima che rinverdisse lo studio del diritto riguardante la Chiesa, e, ciò che è ben da osservarsi, lo rinverdì, più che per altro, per ragione del protestantesimo stesso, che ne l'aveva allontanata. La riforma religiosa, infatti, portò seco natural compagna la lotta, prima sui campi di battaglia, poi nelle contrattazioni diplomatiche, nelle dispute finalmente di teologi e giuristi, ai quali perciò convenne ripiegare lo studio su tutto quanto il diritto canonico, per trarne, ciascuno secondo il suo scopo, armi da offendere o mezzi di difesa, motivi per abbattere il vecchio o criteri per l'edificio nuovo che si voleva elevare. Nè i paesi restati cattolici, nè la Chiesa stessa di Roma si poterono sottrarre a questa comune necessità: ne è prova il concilio di Trento, e l'opera di generale revisione ed unificazione di tutto il diritto canonico da esso portata a compimento. Oltre a ciò il protestantesimo fu causa che al procedere col lume della scienza nello studio delle leggi canoniche non facesse più intoppo quanto era stato per l'innanzi inevitabile, il doversi cioè reggere sempre su tal via da non far mai capo là dove accadesse di non trovare concordia cogli interessi della Chiesa: il libero esame potè per esso scrutare tutta la vita dei canonici; la critica e la storia poterono farvi riverberare la loro luce; la scienza moderna in sostanza potè impadronirsene, non meno indipendentemente di quel che abbia fatto di tutti gli altri rami dell'umano sapere. E intanto che nella sua parte antica veniva così richiamato in onore, il diritto ecclesiastico si arricchiva in Germania, più presto che altrove, di tutta una nuova ed importante legislazione, la quale era civile per la fonte onde sorgeva, ma ecclesiastica per l'oggetto cui mirava, poichè era la legislazione che dallo Stato discendeva sulla Chiesa, in conseguenza della potestà che sopra sè medesime gli riconoscevano le confessioni protestanti, e dell'ufficio che gli davano di governarne le esteriori relazioni. Onde avvenne che all'interesse scientifico siasi colà ben presto congiunta anche la utilità pratica, accelerando

così nello studio del diritto ecclesiastico sempre più quel movimento, che lo levò tanto in alto, da fare anche in ciò riguardare alla Germania come a maestra, posta altrui in esempio.

Ed in tale esempio, senza dubbio, si deve cercare la prima cagione, se non la principale, dell'essersi anche in Italia ridestato amore allo studio del diritto ecclesiastico, e dell'avervi questo in breve tempo ottenuto considerevoli effetti. Dalla Germania sono venuti fra noi i primi e più importanti lavori scientifici, che abbian colore moderno, o sulla storia o sulla critica esposizione del diritto ecclesiastico; di là ci sono giunte le migliori edizioni del testo stesso del diritto canonico; il nuovo metodo di questo studio lo abbiamo pur di là imparato, dove si formarono quei caratteri che distinguono l'odierno dal diritto ecclesiastico del tempo passato; perfino la denominazione attualmente in uso di diritto ecclesiastico, con significato diverso dall'altra di diritto canonico, fu di là imitata, quando si convenne di lasciar questa al diritto che era stato emanazione della Chiesa cattolica su tutte le materie di sua giurisdizione, e si passò colla prima a designare ogni altro diritto che avesse oggetto di natura ecclesiastica, senza distinzione di confessione religiosa, nè di argomento trattato, nè di autorità legislatrice.

Però, se questa imitazione straniera è cosa sicura, deve pure porsi mente alla causa che la rese possibile ed utile, e che è quella in sostanza per cui principalmente il diritto ecclesiastico anche fra noi si rinnovò. Tanto per le relazioni colla Chiesa, quanto per gl'interessi politici e sociali che con questa si ricongiungono, il nostro Stato era venuto a trovarsi in condizioni non dissimili, tranne forse che per maggior gravità, da quelle che oltralpe avean già prodotto i mutamenti accennati. Quindi ciò che là si era fatto da noi s'imitò, innestandosi sull'annoso tronco del diritto canonico i novelli germogli dell'ecclesiastico moderno. Il quale, come causa della nuova vita e della nuova forma che il suo studio ha preso, è giusto che prevalga all'altro, e che ne rimanga distinto; ma non deve nel tempo stesso tal prevalenza e tal distinzione giungere a tanto, da far apparire i due diritti quasi

non fossero organicamente collegati fra loro. Se così fosse, il diritto ecclesiastico odierno sarebbe privato del più sicuro mezzo per assorgere veramente a dignità di scienza; sarebbe reso inadatto a quanto da lui si aspetta, che è di dar modo a risolvere non poche delle più gravi questioni, che agitano presentemente la società. Di che non sarà chi dubiti, quando si consideri che tesoro, nel suo cammino di molti secoli, attraverso tante e così differenti società, coll'ufficio, sol da poco perduto, di esser guida a tutti gli umani interessi, che tesoro non abbia dovuto il diritto canonico in sé raccogliere di senno e di pratica esperienza. E vi ha di più. Il diritto romano e quello barbarico, conoscon tutti quanto abbiano contribuito alla ricostituzione di quella società, da cui la moderna è derivata: ma la parte maggiore tocca in ciò senza fallo al diritto della Chiesa. Il diritto romano, sorto e perfezionatosi in condizioni sociali tanto diverse da quelle che poi seguirono; il diritto barbarico, che alla civiltà fra noi trovata sacrificò certo non meno di quel che del suo le abbia arrecato; furono, per quanto validi, non altro che istrumenti nelle mani della Chiesa a compiere l'impresa di trar fuori dalle ruine dell'antica una società rinnovata. Furono, starei per dire, il limo, onde la nuova creatura doveva esser composta: ma lo spirito vivificatore vi fu infuso dalla Chiesa, la quale, alzato a sua bandiera l'*Euntes, docete omnes gentes*, stendeva sì la mano ai caduti, ma nel risollevarli li battezzava; riuniva gli sbandati, ma dava loro convegno attorno alla croce; riaccendeva la speranza nei cuori, ma colla fiaccola della fede; ricomponeva insomma la società, ma facendola ad immagine propria; chè la meta unica e somma, a cui tutte le sue forze intendevano, era che si diffondesse fra le genti il vangelo, e ne diventasse padrone. E così avvenne, e fu per bene anche della società mondana. Sia pur vero, per quei tempi, che male fu confondere morale e diritto; siano pur restate umiliate sotto l'impero della teologia le forze dell'umano pensiero; il diritto romano abbia pur subito alterazioni nella retta interpretazione del suo spirito; quello barbarico abbia pur perduto la balda indipendenza, che pareva destinarlo a cose maggiori; il fatto è ad ogni modo che la civiltà fu rimessa con tanta si-

curezza sulla via del progredire, che d' allora a noi non ha più mai rivolto indietro lo sguardo. Allo spirito dell' uomo si aprì nuovo orizzonte, coll' elevarsene il desiderio a beni non mondani: e se col glorificare gli esempi della perfezione evangelica, col tener fissi innanzi alla mente gli eterni castighi, col mostrare in ogni più umile fatto la presenza di Dio, col voler tutto l' animo inteso al conseguimento della felicità soprannaturale, accadde che di frequente l' uomo, per la visione del cielo, dimenticasse la terra, su cui era posto a vivere; si riuscì pur con tal mezzo a fare in lui rinascere il desiderio del bene, indipendentemente dal plauso o dalla pena fra gli uomini; a rieccitargli il sentimento della carità, additandogli in tutti, nel nemico, nel vinto, nel reo, nel forestiero, nel servo, nel povero, esseri eguali a lui dinanzi a Dio; si riuscì a togli giù dal cuore l' involuero della barbarie, attraverso il quale con mezzi meno efficaci non si sarebbe che assai più tardi penetrati. E il matrimonio, fatto santo e indissolubile, pose la casa al riparo dal vento di disordinate passioni; il dovere, sempre inculcato, di educare cristianamente la prole, spogliò la patria potestà dei poteri che l' avean fatta barbara e pericolosa; la libertà domandata nel consenso ridonò alla volontà umana la naturale indipendenza; la buona fede, voluta a condizione della legittimità di ogni negozio, riaprì la vita del socievole contrattare; la penitenza, rivolta a correggere, non fece più del reo un nemico perpetuo della società; il lavoro, proclamato dovere comune e protetto, ridestò le assopite energie, riconciliò gli uomini colla terra, non più teatro delle loro sventure, ma provvida dispensiera di quanto i loro bisogni chiedevano. È vero che la Chiesa attraeva a sè la proprietà fondiaria, ogni giorno per molte vie acquistando, e per nessuna potendo più lasciar l' acquistato: ma questo fatto medesimo si volgeva a comun beneficio, chè mentre il godimento delle terre non era ad alcuno sottratto, mercè il sistema delle enfiteusi, dei livelli, delle mezzerie, che coi tenui canoni, colla lunga durata, colla trasmissione ai figliuoli, vi moltiplicava anzi i lavoratori; l' esserne proprietaria la Chiesa non ad altro si può dir che servisse, che a tenere immuni le terre stesse e il lavoro su

di esse diffuso dalle molestie continue e gravi che la barbarie dei tempi portava. È vero altresì che nelle mani dei più potenti, e della Chiesa principalmente, si accumulavano i capitali, che si sa bene per quanti modi possano tiranneggiare il lavoro: ma, per quello spirito di cristiana morale che abitò sempre sulle leggi canoniche, fattosi il divieto che il denaro fosse a sè stesso produttore d'interessi, il capitale non solamente non poté danneggiare il lavoro, ma dovè stringersi ad esso, come a necessario compagno, giacchè diviso non poteva che rimanere infecondo. Commerci ed industrie, cui tal divieto inceppa nella ricerca dei capitali de' quali han bisogno, non erano allora numerosi nè grandi; primo fra gl'interessi economici e sociali era allora che le forze della terra e dell'uomo si rianimassero mediante il lavoro; e così la questione, che tutta sconvolge la società nostra, era per quei tempi felicemente risolta. Nè è questo il solo esempio dell'essersi dalle leggi canoniche attuati fin dai tempi antichi molti principii, che noi teniam conquista del tempo nostro. Che la società abbia il dovere di far che tutti gli appartenenti suoi conseguano quel materiale benessere e quel morale miglioramento, che da soli non avrebbero potuto conseguire; che il capo della società non possa volgere a suo vantaggio il potere ottenuto, ma debba vivere sempre memore del bene di tutti, il quale se trascuri non è più degno di regnare; che la legge non sia tale veramente, ma tirannia, cui ognun possa ribellarsi, quando o contraddica ai principii morali, o crei fra gli uomini non naturali disuguaglianze, o in qualunque altra guisa si allontani dallo scopo sociale; che la beneficenza sia dovere di tutti, non meno della società che dei privati, e su tutti egualmente si stenda, secondo i modi che l'indole dei tempi comporta; queste ed altre simili massime furon già tutte, nella loro sostanza e in conformità delle condizioni del tempo, proclamate dai canoni, e gli esempi pullulerebbero numerosi e evidenti, se qui si potesse gettar pure un guardo sul diritto canonico. Ma non v'è chi ne accolga dubbio, essendosi già da molti dimostrato come le nuove dottrine di riforme sociali siano spesso non altro che deduzioni degl'insegnamenti del cristianesimo, e come possa dirsi con certezza che questi non

siano ancora stati svolti interamente, nè abbiano recato tutte le conseguenze civili di cui sono capaci.

Tale è l'importanza giuridica e sociale di quelle vecchie istituzioni, accanto alle quali il nuovo diritto ecclesiastico è stato oggi ricomposto: importanza che non rimase nel tempo o nello spazio limitata, perchè, pervenuta la Chiesa al pieno fiore della sua vitalità, stretta in pugno la dittatura di Europa, diventata il punto a cui d'ogni parte traevano, quali che fossero, gli umani interessi; col suo impero si diffuse sul mondo anche il diritto da essa emanato, ottenendo d'ovunque così incontestata ed ampia autorità, che ancora ai giorni nostri non si può dire che ne siano gli effetti totalmente cessati.

Di maniera che, tutto questo ponderando, si rimane per verità incerti se sia conforme a ragione, se rechi utilità quanto pur non di rado incontra di udire e vedere, che cioè alle leggi canoniche, sconosciuta loro ogni dignità ed efficacia di diritto, non si dia altrimenti considerazione, se non come a patti privati, come a statuti di particolare associazione, sol capaci di portare effetti civilmente validi, in quanto siano stati liberamente accettati, e non appariscano per alcuna guisa contrari alle leggi nè agl'interessi dello Stato. Certamente, se s'interroga la storia si apprende che i canoni, anche nei tempi più propizi alla Chiesa, hanno avuto il valore medesimo delle leggi, perchè lo Stato li aveva, quasi sua opera, riconosciuti e promulgati. Così fu ai tempi antichi, quando Giustiniano ordinava doversi seguir come leggi i canoni dei concili, riconosceva con sua costituzione essere il vescovo di Roma primo fra i sacerdoti e quel di Costantinopoli secondo, ed apriva il suo codice alle regole della disciplina ecclesiastica non meno liberalmente che a quelle degli ordinamenti civili. Non fu diversamente nel medio evo, e soprattutto nel rinnovato impero occidentale, le cui leggi tanto s'ingrossano di canoni, che difficilmente si sa dire se sien più laiche che ecclesiastiche. Nè le cose, nella loro sostanza, mutarono nei tempi poi venuti, chè il potere civile, fin negli ultimi Stati che precedettero il nostro, si fece sempre autore ed anche giudice della efficacia che nel suo territorio dove-

vano avere le leggi della Chiesa. La ragione di questo fatto era che lo Stato non riguardava allora la Chiesa come istruzione da sè separata: Giustiniano, pel diritto di sovranità steso anche sulle cose religiose, cui l'impero non aveva abdicato, quando mutò la pagana nella religione del Vangelo; Carlo Magno, per l'ufficio di patrono della Chiesa, essenzialmente congiunto colla potestà, che, a tale scopo su tutto, aveva ricevuto da Dio; gli Stati italiani, per la giurisdizione sugli atti delle autorità ecclesiastiche, che reputavano necessaria alla tutela de' propri interessi; tutti tenevano a sè unita la Chiesa, ed esercitavano il potere di dare alle sue leggi riconoscimento e sanzione. Era il braccio secolare, come nei passati tempi si diceva, che si poneva a servizio della Chiesa, ed era insieme la polizia ecclesiastica, che serviva allo Stato di difesa contro essa. Non v'è dunque a pensare che alcuno di questi motivi possa muovere allo stesso atto lo Stato moderno; il quale non è più legato ad una meglio che ad altra confessione religiosa, ma tutte egualmente in sè le comprende; non riconosce più nella Chiesa alcuna pubblica autorità, ma i pubblici poteri ha tutti a sè tratto, e primo fra gli altri l'esser fonte unica e libera di diritto, colla conseguenza, in ciò logica, che i canoni non possano essere considerati se non come regole di società privata, che viva nello Stato, e a questo sia soggetta nella sua esteriore esistenza.

Ma la domanda non è qui. Non si può certo domandare che lo Stato moderno ponga in eguaglianza colle proprie le leggi canoniche: la domanda è se non debbano queste, anzichè andar confuse colle regole di qualsiasi privata società, esser tenute in uno special conto, secondo la loro speciale condizione. La quale è veramente degna, e non più per sè che per altrui interesse, che uomini di Stato e di studio la considerino più pensatamente che non siasi fatto finora. Nascondendo agli occhi la realtà delle cose, non si riesce a buon porto. Si possono giuridicamente equiparare i canoni agli statuti, per esempio, di una società commerciale, cui l'assemblea de' soci governi, quando si sa che la lor natura è tale, che esclude ogni partecipazione altrui nella lor formazione, sol

derivando ed accettandosi da chi ne ha avuta delegazione da Dio, munita per sopra più col suggello della proclamata infallibilità? E dove si dia mente agli interessi politici e sociali dello Stato, è cosa conforme ai fatti, è cosa vantaggiosa che fra leggi della Chiesa e patti stipolati tra privati cittadini non si ponga divario? La Chiesa cattolica è universale, e fuori dei confini d'Italia si trova ancora spesso in tal condizione, che la potestà civile tratta con essa alla pari, ne riceve non sempre sgradita influenza, le dà onori, ricchezze, autorità, con effetti che rimbalzano al di qua delle Alpi, e che, si proclami pur quanto si voglia di non doverli conoscere, si fanno conoscere da sé stessi nel danno che pei nostri interessi ne sorge. La Chiesa leva la voce, e innanzi al mondo condanna lo Stato nostro nelle sue origini, nelle sue leggi, nelle sue aspirazioni. Lo Stato non può difendersi, perchè non deve udire; non può reprimere, perchè deve attendere che se ne vedano esternamente gli effetti dannosi: ma qual danno intanto maggiore che il suono di quella voce e l'eco che lunga ne rimane nella coscienza dei fedeli sparsi su tutto l'orbe? Lo Stato dà mano talvolta a rappresaglie, negando specialmente o revocando *exequatur* e *placet*: ma ciò non tronca la radice al male, inasprisce la lotta, quella lotta che, colla sua esistenza, fa per sé sola manifesto quanto sia diversa la condizione della Chiesa da quella delle società che vivono pacifiche all'ombra della legge comune, la inimicizia colla quale vorrebbe subito per esse dir morte. E potesse almeno lo Stato andar diritto per la sua via, coll'occhio sicuro alla meta, senza averne di quando in quando tronco il passo e distratta la mente: ma neppur questo gli accade. Quanti degl'intendimenti suoi, nel definire le questioni colla Chiesa, non sono giunti a quell'effetto pieno cui erano diretti! Interessi politici e sociali hanno consigliato lo Stato a sciogliere il monarchismo, e le leggi lo han sciolto: ma il monarchismo vive tuttora e fiorisce, in ciò diverso dall'antico, che ha preso veste legale, si è fatto più prudente e più unito, e raccoglie le forze in attesa degli avvenimenti. Altri non meno gravi interessi, soprattutto economici, han fatto che si decretassero aboliti i vincoli della proprietà ecclesiastica, per riporla nel seno della ricchezza na-

zionale: ma dove la ricchezza nazionale si va esaurendo, i patrimoni ecclesiastici si ricostituiscono, sol di tanto dai precedenti cambiati che le leggi esistenti non posson colpirli. Interessi nazionali hanno fin dalla prima ora persuaso che il clero detto minore, quello che è più a contatto col cuore del popolo, dovesse essere, con accorti e leali provvedimenti, attratto a poco a poco nella vita civile, perchè, congiungendosi, la sostenesse, e provvedimenti non sono mancati; ma con quanto buono effetto ognuno per sè già il conosce. E dinanzi a questi non riusciti suoi disegni, lo Stato stesso perde talvolta fiducia, riman sospeso, e allora d'altrettanto l'avversario il precorre: ne è prova quotidiana quella che si chiama la politica ecclesiastica, che move la cima a qualunque spirare di vento, che dalla incuria all'ira ha breve il passo, che non si mostra conscia di quali gravi interessi essa sia garante al paese nostro ed al mondo.

La coscienza nazionale comprende bene tutto questo, e tra gli effetti dell'averlo compreso è l'aver spontaneamente richiamato a vita il diritto ecclesiastico, per preparare la strada a nuova legislazione, che non sia figliuola di passeggera opportunità, ma s'ispiri ai criteri veri del diritto ed al rispetto di tutto ciò che è reale, e che non si può fare che tale non sia. E il nuovo diritto, se intenderà così che non si vuole da lui soltanto il modesto, sebben necessario, ufficio del servire ai bisogni forensi; dovrà, per porsi in stato di dare il molto di più che gli si domanda, chiamare intorno a sè tutte le forze che può avere alleate, la esperienza della storia, la investigazione filosofica, e soprattutto la dottrina che tanti secoli hanno accumulato nelle leggi canoniche. Ardui problemi si presentano, e si richiedono forze non comuni. Noi abbiamo lo spettacolo che una legge fondamentale dello Stato, quella detta delle guarentigie pontificie, abbia stabilito che con legge ulteriore si fosse dovuto provvedere al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, e che questa legge, dopo sì gran tempo, aspetti ancora non dirò di esser posta in atto, ma che il legislatore accenni a volervela porre: e la ragione vera, se io non m'inganno, di questo fatto è che, con tutte le gran-

diose proposte, antiche pur esse oramai, che furono presentate, non si possieda ancora l'idea chiara e ferma di quello che veramente convenga o si voglia in ciò fare. Noi vediamo lo Stato affannarsi, e non di raro senza profitto, nella ricerca dello scioglimento di questioni, al cui tenace ripresentarsi esso non può non rispondere. Così è, proprio ora, a proposito del matrimonio. Dalla facoltà di contrarre il matrimonio civile e il religioso come si voglia, l'uno prima dell'altro o senza l'altro, e dalla indifferenza che verso quello civile ha la Chiesa e verso quello della Chiesa ha lo Stato, si sa che tanti danni sono alfin derivati nella famiglia, nell'esercito, nella società, che si è dovuto pur chi governa persuadere che un provvedimento opportuno non si può più a lungo negare. Unico provvedimento efficace, nelle attuali condizioni, sembra quello che imponga la precedenza del matrimonio civile sul religioso, e a questo converrà che lo Stato, nel suo interesse, si appigli. Ma quando ciò sarà fatto; quando cioè ad un atto essenzialmente religioso, quale è l'amministrazione di un sacramento, richiesto da persone in qualità di fedeli, compiuto da un sacerdote, cui lo Stato stesso ne ha riconosciuto facoltà; quando a tale atto si sarà imposta una condizione, senza la quale esso non potrà più essere legittimamente esercitato; in qual parte più mai rimarrà illeso il principio fondamentale delle odierne relazioni fra Chiesa e Stato, che cioè questo, per l'avvenuta separazione fra loro, non possa impedire, nè giudicare, nè conoscer pure gli atti che l'altra compia entro il proprio spirituale ministero? Onde si vede che neppure questo principio è fermo, e si avvolge attorno ad esso altro problema, che pur domanda risoluzione. Non v'ha dubbio ch'esso sia stato fecondo di felici conseguenze, e prima fra tutte quella che, diventato bandiera di combattimento, abbia anch'esso aperto la via alla unificazione d'Italia. Nè, probabilmente, poteva farsene a meno. Nei tempi precedenti, gli Stati tenevano in tutela la Chiesa, e ciò era principalmente per reazione e difesa contro il pericolo di comune asservimento, che la Chiesa di Roma in più antichi tempi avea loro minacciato. Storicamente i due fatti si corrispondono, nelle origini lente, nell'accelerato svolgimento,

nella catastrofe finale: appena suonò pel mondo la più energica affermazione che da bocca di pontefice sia uscita sulla pretesa della universale signoria, seguì violenta e rapida l'aggressione contro Bonifacio in Anagni, la quale ridusse per sempre al nulla quella pretesa, e il papa, che già si posava trionfator del mondo sul nuovo Campidoglio, trasse senza onore in un angolo di Provenza, esecutor docile dei comandi di Francia. Fu allora una gara a far brandelli del regio manto papale: lo stesso imperatore romano non volle più sentirsene ricoperto; tutti gli Stati risorsero a libertà; e sola, pel timore che non tornasse a signoreggiare, se ne fece rimaner priva la Chiesa, coll'averla dovunque e per ogni suo atto circondata di rigorose cautele. E fu allora che, insieme al desiderio del ritorno a Roma, sorse nel cuore dei papi anche quello che pur la Chiesa avesse un principato civile; non quale fino allora avea avuto, di paesi fra sè disgregati e a lei uniti per vincoli deboli, diversi, non sempre ben definiti; ma un principato simile agli altri di Europa, sul quale potesse stendere assoluto dominio, e potesse così, almeno entro i suoi limiti, riavere quella perfetta libertà, che altrove ormai le si era da per tutto rifiutata. Per tal guisa ebbe vita il potere temporale dei papi, quale è giunto ai tempi nostri, e quale venne poi meglio crescendo in forze, in nome della libertà della Chiesa, che non poteva, nell'esercizio della sua missione, aver dipendenza alcuna da estranea autorità. E ai giorni nostri non si ripete ancora, da chi lo richiama, che il potere temporale è necessario alla libertà della Chiesa? I tempi, in ciò felicemente mutati, tolgono oggi verità a siffatta affermazione: ma l'esser prima così stato realmente, e per tenacia di tradizioni e d'interessi molti reputando che così dovesse essere ancora; fu necessario troncar la questione, quietare, come si disse, le coscienze, illuminare chi in buona fede ignorava; e in qual miglior modo poteva ciò farsi, se non proclamando finito, rinunziato, condannato quel sistema di politica giurisdizione sulla Chiesa, che fu la causa per cui la Chiesa stessa, dolendosene, dovè cercare artificialmente, su piccolo territorio, quella libertà che non deve conoscer confini? Ed ecco la formola *Libera Chiesa in libero Stato*, che destò ragionevolmente entusiasmi e speran-

ze, le quali non dovean però esser tutte coronate di effetto. Perchè l'idea in quella formola contenuta avesse potuto riuscire a piena e felice attuazione, sarebbe stato necessario che nulla realmente dello antico stato di cose fosse oggi sopravvissuto. Era un seme, che il clima dolce della pace avrebbe potuto portare sino a fiore, ma che, nel turbine della guerra, il primo colpo di vento ha schiantato sull'ancor giovine stelo. Alla mente stessa dell'autore questa condizione per la buona riuscita del suo disegno apparve certamente necessaria. Cavour non era fuori di speranza che il passato si sarebbe realmente sepolto. *Forse*, egli diceva, *io potrò segnare dall'alto del Campidoglio un'altra pace di religione, un trattato, che avrà per l'avvenire delle società umane conseguenze più gravi della pace di Vestfaglia*. Ei ciò non vide, nè lo avrebbe, pur vivendo, veduto. La sua bandiera, invece che portar simbolo e pegno di pace, fu lacerata tra il furor delle parti. Da un lato la Chiesa, nulla lasciando delle sue memorie, dei suoi interessi, de' suoi desiderii, respinge quella libertà che le viene dallo Stato, che non è libertà per essa, che essa anzi dichiara contraria alla sua libertà, perchè si vuole imporgliela contro suo volere, perchè le toglie quel che non vuol perdere, perchè è tratta da principii che essa condanna, perchè le assegna un territorio che ad essa non basta. D'altro lato è lo Stato stesso che dal principio della separazione non ha potuto trarre tutte le conseguenze, che logicamente ne sarebbero derivate. Per non dire degli effetti civili degli atti ecclesiastici, i quali vengono tutti necessariamente nella giurisdizione dello Stato; vive ancora il diritto della regalia sulle vacanze dei benefizi ecclesiastici; il conferimento di questi non porta tutti gli effetti suoi, se non vi accede il beneplacito del potere civile; lo Stato si è fatto giudice, unico e inappellabile, di quali organi siano necessari alla Chiesa e quali nol siano, per mantener gli uni e sopprimere gli altri; i reati dei ministri del culto son perseguitati con pene speciali; e così va dicendo per molti altri casi, nei quali lo Stato ha dovuto e dovrà ancora portare eccezione al principio della sua totale separazione dalla Chiesa, per adattarsi alle transitorie condizioni dell'epoca nostra.

Ma qual ne sarà, che pur dovrà venire, la ultima sistemazione? Senza poter predirla, si può ben desiderarla e venirle apparecchiando la strada. Vano, a parer mio, e dannoso ogni disegno di ripristinata giurisdizione civile sulla Chiesa. Son tempi nuovi, e guardiamo a nuovo orizzonte. Grande esempio ci viene dalla libera America. La conoscenza sicura di ciò che sia e voglia il tempo in cui siam posti a vivere, e la libertà fatta realmente uguale per tutti e non capace di fare altrui danno, tengono là, come aroma che salva da corruzione, come ampia via su cui può ognuno andare a suo grado senz'altri impedire, tengono colà lontano ogni conflitto fra lo Stato e la Chiesa, dando a tutti in pari tempo prosperità, in modo che la Chiesa stessa, intendo dir la cattolica, se ne loda, lo Stato non ha a temerne, ed in nessuno se ne solleva gelosia, perchè nella libertà, che senza ostacolo si vede esercitata dagli uni, tutti gli altri han garanzia che non meno intera sarà per loro conservata. Ma si sa bene che nel nuovo mondo non si è servi di storiche tradizioni, tanto più pesanti quanto più gloriose. L'impresa colà lieve di edificare una città come a di nostri si chiede, diventa ardua fra noi ingombrati di ruderi, più ardua che mai in Roma, dove i ruderi son venerandi, e tutto il mondo li guarda. Vie più lunghe, mezzi più difficili richiede a noi dunque il giunger colà dove altri naturalmente fa porto. Ma giungervi pur conviene, è la necessità è manifesta, e che la coscienza nazionale ciò senta e ciò voglia non è ultimo indizio quello del nuovo amore rivolto al diritto, cui il difficile problema sarà dato presto o tardi a risolvere. E allora la profezia di Cavour almeno in questo sarà avverata, che la ricostituzione, come egli diceva, della nostra nazionalità non sia stata sterile per il resto del mondo, giacchè avrà posto fine alla ostilità della civiltà colla Chiesa, dando a questa la condizione che il tempo nostro, che tutto rinnovella, domanda. E allora Roma per la terza volta cingerà la corona di universale benemerenza. La Roma cesarea, che lasciò al mondo la eredità del suo prezioso diritto; la Roma cristiana, che diede al mondo salute contro la rinnovata barbarie; acclameranno con gioia esse stesse *Caput mundi* anche la Roma d'Italia, quando ne sarà irradiata pel mondo, che

da tanto tempo la va con desiderio chiamando, quella pace certa, pura, inespugnabile della coscienza, che è la buona compagnia che francheggia l'uomo, che è l'usbergo sotto il quale ei si assicura contro i mali del viver suo, che pur sono tanti!

